



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



ACCORDO QUADRO TRA UFFICIO PER LA
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE
BASILICATA E CENTRO SERVIZI AL
VOLONTARIATO DI BASILICATA

CORSO BASE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE

Il volontariato organizzato
di Protezione Civile




Ing. Guido Loperte



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE





REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE



Capo V

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

Sezione I - Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31 Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile

Art. 32 Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile

Sezione II - Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

Art. 33 Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Art. 34 Elenco nazionale del volontariato di protezione civile

Art. 35 Gruppi comunali di protezione civile

Art. 36 Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile

Art. 37 Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità

Art. 38 Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile

Art. 39 Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile

Art. 40 Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile

Art. 41 Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza

Art. 42 - Comitato nazionale del volontariato di protezione civile

Art. 31

Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

.....

3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l'attività delle citate organizzazioni.



Art. 38

Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.
3. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.


Art. 39

Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile

1. Ai volontariil datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) il mantenimento del trattamento economico
 - c) la copertura assicurativa

In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. Ai volontari impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazionesi applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.



Unifica e armonizza le normative preesistenti

Enfatizza la partecipazione del volontariato alle attività di prevenzione, quali ad esempio la pianificazione

Prevede la possibilità di intervento da parte di cittadini singoli

Disciplina ulteriormente le garanzie per i volontari

coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore

Circolare del 6 agosto 2018: Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile

1. Partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile

In riferimento alla presenza ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, il VOPC può legittimamente svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori, nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori della manifestazione fatte, ovviamente, salve le disposizioni vigenti in materia fiscale- solo qualora esse risultino lecitamente eseguibili a cura dei propri aderenti (ad esempio: ove previste, i volontari impiegati dispongano delle eventuali abilitazioni o certificazioni richieste dalla legge) e siano compatibili e coerenti con l'oggetto associativo statutariamente definito. L'Organizzazione di volontariato, ivi compresi i gruppi di cui all'art. 35 del Codice, non interviene, in tal caso, in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile e l'attività, quindi, non è riconducibile a quelle rientranti nell'ambito della protezione civile, come specificate all'art. 2 del Codice.

Non trattandosi di svolgimento di attività di protezione civile è esclusa, in tali casi, l'attivazione delle Organizzazioni e l'applicazione dei benefici previsti dal Codice della protezione civile (artt. 39 e 40, D.Lgs. 1/2018), sia da parte del Dipartimento della protezione civile che della Regione interessata.

Trattandosi di organizzazioni di volontariato di protezione civile, si ribadisce che la facoltà di poter prestare la collaborazione in manifestazioni pubbliche resta, comunque, subordinata alle seguenti condizioni:

- le attività di cui trattasi rientrano nelle finalità statutarie dell'organizzazione e il relativo regime e titolo (eventualmente oneroso, con idonee modalità coerenti con la natura del soggetto prestatore) si inquadrano nella disciplina alla quale è soggetta l'organizzazione, anche in relazione alla corresponsione di eventuali rimborsi o contributi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 ('Codice del Terzo Settore');
- l'organizzazione dispone dei mezzi e delle attrezzature necessarie e può impiegarli, in ragione dello specifico titolo di proprietà o d'uso, qualora le condizioni contrattuali di comodato lo consentano, anche per i propri autonomi scopi sociali, fatto salvo l'uso prioritario in situazioni di emergenza;



- l'organizzazione dispone di personale volontario appositamente formato e qualificato, in possesso delle necessarie abilitazioni, ove previste dalla normativa vigente, e munito delle apposite e necessarie coperture assicurative.

In tale contesto, l'Organizzazione di volontariato deve, comunque, garantire l'eventuale operatività qualora sia chiamata ad effettuare un intervento di protezione civile in caso di emergenza.

E' inoltre escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine, per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall'organizzatore, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.

In questo ambito rientra anche l'eventuale partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come 'operatori di sicurezza' da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all'interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla richiamata circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio u.s..

2. Partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile

Fattispecie diversa è costituita da quegli eventi che, per entità, rilevanza o altre peculiari caratteristiche, richiedono l'assunzione in capo alle Autorità pubbliche preposte di specifiche misure volte all'ordinata gestione delle attività. In tali circostanze, l'eventuale mobilitazione del VOPC, è possibile e dovrà trovare concreta attuazione nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in tema di 'eventi a rilevante impatto locale', ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, letta in combinato disposto con le ulteriori disposizioni adottate per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei volontari della protezione civile.



2.1 Attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Nel quadro sopradescritto, le attività che le Organizzazioni di volontariato di protezione civile possono garantire nelle manifestazioni pubbliche sono le seguenti:

- supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione comunale;
- attività socio-assistenziale;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione;
- informazione alla popolazione.

Preme ribadire che il VOPC dovrà essere specificatamente formato e dotato di idonei DPI per l'attività che andrà a svolgere. Qualora tali attività rientrino in un servizio convenzionato dall'Organizzazione di volontariato con l'Ente istituzionalmente preposto – come ad esempio avviene per il soccorso e l'assistenza sanitaria con il territoriale Servizio sanitario di emergenza ed urgenza – non potranno essere garantiti i benefici di legge previsti dal citato D.Lgs. 1/2018.

2.2 Attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Preme, altresì, precisare che, ancorché nell'ambito degli eventi a rilevante impatto locale, il VOPC non può concorrere ad assicurare l'espletamento delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza integrata, in quanto non riconducibile agli scenari di rischio ed ai compiti di protezione civile:

- attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all'apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture a mente dell'art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell'art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009.

- servizi di vigilanza ed osservazione
- protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche
- controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
- adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso

Giova puntualizzare, in questa sede, che al VOPC è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, mentre è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti e che l'intervento del VOPC sia necessariamente preceduto da appositi briefing informativi e sia sempre svolto a supporto dell'autorità competente (di norma: corpo di Polizia Locale), configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24.06.2016, allegate alla presente, è vietato ai volontari l'uso di palette dirigitraffico.

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE UFFICIO I - VOLONTARIATO E RISORSE
DEL SERVIZIO NAZIONALE

Servizio volontariato

ALLEGATO TECNICO RICHIESTE DI RIMBORSO FORMULATE AI SENSI DEGLI ARTT.
39 E 40 DEL CODICE

DISPOSIZIONI COMUNI Elementi fondamentali per poter procedere all'istruttoria delle richieste di rimborso relative agli articoli 39 e 40 del Codice sono:

- l'esistenza dell'autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge, rilasciata da in ragione della tipologia e/o natura dell'attività, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dalla Regione di appartenenza. In particolare deve contenere l'evento o l'attività di riferimento, la decorrenza, il termine delle attività, le modalità di accreditamento dei volontari e di rilascio dei relativi attestati di partecipazione, nonché l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018;
- l'attestato nominativo di partecipazione all'attività, rilasciato a ciascun volontario dall'Autorità di protezione civile (o dal soggetto in ogni caso a ciò incaricato) individuata nella nota di Attivazione.

È fondamentale l'operazione di accreditamento dei volontari all'arrivo sul luogo dell'evento, ovvero, laddove stabilito nell'Attivazione, la segnalazione da parte delle Organizzazioni di volontariato dei nominativi dei volontari impiegati all'Autorità di protezione civile che ha autorizzato l'attività. È importante che il volontario abbia cura di procurarsi tempestivamente l'attestato nominativo di partecipazione all'attività, acquisendolo direttamente in loco o tramite la propria Organizzazione di volontariato.

2. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 DEL CODICE. L'articolo 39, comma 4, del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 Codice della Protezione civile, prevede che "ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"

3. RIMBORSI AI VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI O LIBERI PROFESSIONISTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 DEL CODICE Hanno diritto a chiedere il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti. La richiesta di rimborso va indirizzata all'Autorità designata per l'istruttoria indicata nella nota di Attivazione che è reperibile presso l'Organizzazione di volontariato di appartenenza. La richiesta deve essere presentata per ogni singolo evento, ma può comprendere più periodi e deve essere inviata esclusivamente tramite posta certificata all'indirizzo: protezionecivile@pec.governo.it o agli indirizzi istituzionali delle Regioni.

Alla domanda vanno allegati:

- copia della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello di partecipazione all'evento;
- copia del documento di identità del firmatario della richiesta;
- copia dell'attestato di partecipazione del Volontario all'evento.

Le modalità di calcolo della richiesta di rimborso, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate, devono prendere a riferimento il reddito derivante dalla sola attività lavorativa, da dividere per 365 giorni. L'importo giornaliero ottenuto dovrà essere moltiplicato per i giorni riportati nell'attestato, comprendendo anche sabati, domeniche e festività. Il rimborso giornaliero, non potrà comunque superare l'importo di euro 103,30, limite rivalutato ogni tre anni in base all'indice ISTAT.

La domanda di rimborso:

- va formulata su carta intestata dell'organizzazione di volontariato - sede nazionale, specificando l'evento di cui si chiede il rimborso, utilizzando la modulistica del Modello 3, a firma del Presidente Nazionale dell'Associazione. Il suddetto modello, presente sul sito del Dipartimento della protezione civile deve fare riferimento ad un singolo evento e deve essere compilato in ogni sua parte;
- gli importi indicati negli scontrini, fatture etc. dovranno essere sommati senza arrotondamenti;
- deve contenere in allegato la seguente documentazione:
 - ❖ attivazione;
 - ❖ copia del documento di identità del legale rappresentante che firma l'istanza di rimborso;
 - ❖ documentazione probatoria delle spese sostenute, unitamente ai relativi attestati nominativi di partecipazione dei volontari titolari delle suddette spese;
 - ❖ Modello 3.1 in cui si attesta che la documentazione probatoria allegata alle richieste di rimborso è conforme all'originale, depositata presso la Sede dell'Organizzazione e che detta documentazione non verrà utilizzata per altre richieste ad alcun titolo.

4.1 - TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI

Secondo quanto specificato dall'articolo 40, comma 1, del Codice, sono ammissibili a rimborso, in caso di intervento autorizzato dell'Organizzazioni di volontariato, le seguenti tipologie di spese:

1. Carburante per gli automezzi associativi utilizzati. Unitamente al Modello Carburante (Modello 3.2), devono essere allegati scontrini dettagliati, fatture, estratti conto della carta carburante, etc.
2. Pedaggi autostradali. Sono ammessi scontrini, ricevute o copia degli estratti-conto delle relative modalità di pagamento (telepass-viacard), nelle quali siano evidenziate le tratte interessate, il giorno o la data e riferiti esclusivamente ai mezzi associativi, o al mezzo privato qualora sia stato preventivamente autorizzato. Non verranno rimborsate eventuali sopratasse per mancato pagamento.
3. Mezzi di trasporto. Biglietti ferroviari (max 2^a classe), autolinee e viaggi in nave al costo della tariffa più economica. Il rimborso dei mezzi urbani è previsto solo per eventuali spostamenti nel territorio interessato all'evento e comunque diverso da quello di residenza.

RIMBORSI DELLE SPESE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE E SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI DELL'ART. 40 DEL CODICE.

Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Centrale, formalmente attivate in occasione di emergenze, esercitazioni e attività formative, possono chiedere al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il rimborso delle spese sostenute in occasione dell'attività.

Le organizzazioni di volontariato iscritte negli Elenchi Territoriali, possono chiedere il rimborso delle spese sostenute in occasione dell'attività, alle Direzioni Regionali,

Per le attività organizzate dal Dipartimento, le Sezioni locali delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Centrale, dovranno far pervenire allo stesso le richieste di rimborso formulate ai sensi dell'articolo 40 tramite la Segreteria Nazionale dell'Associazione stessa, a firma del Presidente Nazionale e l'istanza di rimborso con la relativa documentazione probatoria (fatture, scontrini, pedaggi, biglietti etc.) dovrà essere presentata solo ed esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di posta certificata: protezionecivile@pec.governo.it

4.2 ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE Possono essere ammesse a rimborso le seguenti ulteriori tipologie di spese:

1. Biglietto aereo. L'utilizzo del mezzo aereo è consentito solo nel caso che venga dimostrata la maggiore convenienza rispetto alla tariffa ferroviaria/nave/auto o nel caso che si presenti l'esigenza di estrema urgenza previa autorizzazione preventiva da parte del Dipartimento o delle Regioni. In nessun caso sono ammesse al rimborso le spese derivanti dai diritti di agenzia.
2. Attrezzature e mezzi. Possono essere ammesse a rimborso anche parziale le spese per la riparazione o il reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati, delle quali dovrà essere data tempestiva comunicazione al Dipartimento o alle Regioni. Non verranno ammesse a rimborso spese derivanti da riparazione o reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati, qualora vengano riscontrati casi di dolo o colpa grave.

All'istanza di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445), con relazione sintetica dell'accaduto, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'Organizzazioni di volontariato; certificazione rilasciata o sottoscritta da un'Autorità Istituzionale competente (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani), da un soggetto competente (ACI o carro attrezzi, per il rimorchio degli automezzi), o dal Responsabile del centro di coordinamento operativo (Dicomac, CCS, COM o COC), dalla quale si possa evincere la data e il luogo dell'avaria/incidente, che dovrà risultare compatibile con le date, i tragitti e le località dell'attività svolta;  fatture comprovanti le riparazioni effettuate.

- Acquisto e montaggio di ricambi, materiale di consumo (olio, filtri, etc.) previa acquisizione di specifica autorizzazione preventiva solo in occasione di interventi per emergenze particolarmente prolungati.
- Altre necessità che possono sopravvenire, quali per esempio noleggio di mezzi di trasporto collettivi, noleggio di attrezzature particolari etc., necessitano di previa autorizzazione preventiva del Dipartimento della protezione civile ovvero dell'Autorità che ha predisposto l'attivazione;

3. Vitto. Durante gli eventi emergenziali la consumazione del pasto nel viaggio di andata o ritorno dal luogo dell'attività autorizzata può essere ammessa a rimborso solo per percorsi superiori a km 300, entro il limite di € 15,00 per pasto a persona.

La documentazione relativa allo scontrino o fattura dovrà risultare leggibile, contenente in modo comprensibile le voci dalle quali si evinca che trattasi di un pasto (non saranno ammesse, ad esempio, le diciture: 'reparto 1' varie o simili) - c.d. "scontrino parlante". Per tutte le altre attività la consumazione dei pasti deve essere espressamente autorizzata nella nota di attivazione.

La consumazione dei pasti (pranzo/cena) è consentita solo su espressa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni ed il limite massimo previsto è di € 15,00 a pasto o € 30,00 giornalieri come autorizzato dalla nota di attivazione, dietro presentazione di fatture o scontrini fiscali leggibili e dettagliati.



È previsto il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di derrate alimentari e/o materiale monouso o di consumo per il vitto dei volontari e/o il funzionamento della cucina da campo, purché sia stata rilasciata preventivamente l'autorizzazione specifica e dietro presentazione di fatture o scontrini fiscali leggibili, con il dettaglio della merce acquistata in conformità all'autorizzazione preventiva.

4. Pernottamento. È consentito l'alloggiamento dei volontari, qualora preventivamente autorizzato dal Dipartimento della protezione civile o dalle Regioni, presso strutture alloggiative equiparate agli hotel fino ad un massimo di 3 stelle. Il rimborso è previsto dietro presentazione di fattura/ricevuta rilasciata dalla struttura alloggiativa.





Resolution 1280x1024 px
Free Photoshop PSD file download
www.psdgraphics.com

Thank you!